

Newsletter n. 5 del 10 Febbraio 2018

1. XBRL - Pubblicato l'avviso circa la disponibilità delle nuove tassonomie 2017-07-06 - In vigore da gennaio 2018

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018, il **COMUNICATO del Ministero dello Sviluppo Economico** contenente l'avviso relativo alla pubblicazione delle **nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio** ai fini del deposito al Registro delle Imprese, previsto dall'articolo 5, comma 6 del D.P.C.M. 10 dicembre 2008.

Con tale avviso viene reso noto che, **dal 19 gennaio 2018**, sul sito istituzionale di AgID (*Agenzia per l'Italia Digitale*), è disponibile la **nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio**, denominata "**PCI_2017-07-06**".

La versione di Tassonomia 2017-07-06 sostituisce la precedente versione 2016-11-14, è in vigore da **gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2017 e dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dal 1° marzo 2018**; fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, versione 2016-11-14.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale e scaricare la tassonomia versione 2017-07-06 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'Associazione XBRL Italia clicca qui.](#)

2. CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA - Deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio

Entro il **28 febbraio 2018**, i **consorzi con attività esterna**, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle imprese **la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017**.

Si precisa che l'espressione "*situazione patrimoniale*" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "*norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni*", il quale comprende, **oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa**.

L'adempimento **non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale nè dell'elenco dei consorziati**.

Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel **formato elaborabile XBRL**, secondo la tassonomia "**2016-11-14**" o la nuova tassonomia "**2017-07-06**".

Ricordiamo, infatti, che la versione di tassonomia 2017-07-06, in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2017, dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dal 1° marzo 2018: fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, versione 2016-11-14.

Nel caso in cui il **consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi** gli amministratori devono, ai sensi dell'art. 13, commi 34 e 35, del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003, redigere il **bilancio d'esercizio** con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Entro il medesimo termine i consorzi fidi sono tenuti altresì al **deposito dell'elenco dei consorziati** riferito alla data di approvazione del bilancio.

Le stesse disposizioni valgono anche per i **consorzi per l'internazionalizzazione**, di cui all'art. 42 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012.

L'adempimento relativo al deposito della situazione patrimoniale o del bilancio di cui sopra sconta **l'imposta di bollo virtuale di euro 65,00**, mentre i diritti di segreteria ammontano a **euro 62,70** per deposito telematico, a **euro 92,70** su supporto informatico.

Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la **sanzione amministrativa** prevista dal comma 2, dell'art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180, che è pari:

- ad **euro 91,56** per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato tra il 31° ed il 60° giorno successivo alla scadenza del termine;

- ad **euro 274,66** per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato dal 61° giorno successivo alla scadenza del termine.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo ai consorzi con attività esterna clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al deposito dei bilanci clicca qui.](#)

3. CONTRATTI DI RETE - Deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio

Secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell'art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, se il contratto di rete prevede l'**istituzione di un Fondo patrimoniale comune e di un Organo comune** destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, **entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale** l'organo comune dovrà redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e depositarla presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede.

Pertanto, nel caso in cui l'esercizio chiuda al 31 dicembre 2017, **entro il 28 febbraio 2018** dovrà essere depositata la situazione patrimoniale.

Nel caso la Rete sia dotata sia **dotata di soggettività giuridica e sia iscritta alla sezione ordinaria del Registro imprese**, il deposito dovrà essere effettuato **presso l'ufficio Registro delle imprese in cui il Contratto di Rete ha la propria sede**. Il codice fiscale da indicare nel bilancio, in formato XBRL, è quello relativo al Contratto di Rete.

Nel caso, invece, la rete sia **priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel Registro delle imprese**, il deposito dovrà essere **effettuato sulla posizione dell'impresa di riferimento**, presso l'ufficio del Registro Imprese dove la stessa è iscritta. In questo caso il modello B riporterà i dati dell'impresa che provvede al deposito, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della Rete.

La situazione patrimoniale dovrà essere composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. L'adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale.

Come per i consorzi con attività esterna, lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel **formato elaborabile XBRL**, secondo la tassonomia "**2016-11-14**" o la nuova tassonomia "**2017-07-06**".

Ricordiamo, infatti, che la versione di tassonomia 2017-07-06, in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2017, dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dal 1° marzo 2018: fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, versione 2016-11-14.

Imposta di bollo, diritti di segreteria e sanzioni sono gli stessi previsti per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna.

Vogliamo infine segnalare che, nell'ambito della semplificazione amministrativa, InfoCamere ha realizzato, per conto delle Camere di Commercio, il **sito dedicato ai Contratti di Rete**, rivolto ad imprese, associazioni, istituzioni che desiderino acquisire informazioni e strumenti su come "fare rete" in Italia con altre imprese.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo ai contratti rete clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al deposito dei bilanci clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al formato elaborabile XBRL clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato ai Contratti idi Rete clicca qui.](#)

4. RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON FERROSI - Dettate norme semplificative per adempimenti e tenuta di formulari e registri

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018, il **Decreto dirigenziale 1° febbraio 2018**, recante "**Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi**".

Il decreto – in vigore dal 23 febbraio 2018 - definisce le **modalità semplificate relative agli adempimenti** per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi e, in particolare, definisce le modalità di **compilazione del formulario di identificazione rifiuti**, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell'ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, nonché **le modalità semplificate relative alla tenuta** dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il presente decreto si applica ai soggetti che esercitano attività di **raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi** iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché ai soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità semplificate di cui all'art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

All'articolo 3 viene prevista una semplificazione relativa alla tenuta del formulario di identificazione rifiuti (FIR); in particolare, nel caso della **raccolta presso più produttori o detentori**, eseguita con lo **stesso veicolo**, e sempre che si concluda nella giornata in cui è iniziata, è stato predisposto un apposito modello contenuto nell'**allegato A** al decreto, da compilare secondo le modalità indicate nell'**allegato B**. Con riferimento al **registro di carico e scarico**, l'articolo 4 stabilisce che i soggetti interessati dal decreto potranno assolvere all'obbligo di tenuta del registro **conservando**, in ordine cronologico, per **5 anni**, i **FIR** così compilati.

L'articolo 5, infine, regola le operazioni di **raccolta e trasporto occasionali** di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana - intesa quale attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive - effettuate da associazioni di volontariato ed enti religiosi.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5. CONAI - Pubblicata la nuova Guida al contributo ambientale 2018

CONAI rende noto che è stata pubblicata la nuova **Guida al Contributo Ambientale CONAI 2018**.

La Guida è costituita da due volumi: il primo illustra gli **adempimenti e le procedure consortili**, il secondo contiene tutta la **modulistica e le relative istruzioni**.

La nuova edizione ha recepito integralmente i contenuti della Guida Tecnica, in vigore fino al 31 dicembre 2017, in merito agli impatti della diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica su alcune procedure di applicazione, dichiarazione ed esenzione del Contributo ambientale, anche per altri materiali.

Tra **le principali novità di quest'anno** si segnalano:

- i **nuovi valori delle tre fasce contributive** per gli imballaggi in plastica;
- le **variazioni del contributo per altri quattro materiali**;
- una **nuova procedura di rimborso** del Contributo ambientale dedicata alle aziende che esportano imballaggi pieni;
- una **nuova modalità di fatturazione** dei saldi infrannuali risultanti dal Mod. 6.10;
- una **nuova procedura di esenzione ex-post** (in aggiunta a quella ex-ante già esistente) per le aziende che acquistano imballaggi primari a diretto contatto con dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici.

Il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, vengono ripartiti "*in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale*".

CONAI ricorda che il contributo:

per l'**Acciaio** è 8,00 €/t dal 1° gennaio 2018;

per l'**Alluminio** è 45,00 €/t (35 €/t dal 1° giugno 2018);

per la **Carta**: 10,00 €/t dal 1° gennaio 2018;

per il **Legno** 7,00 €/t;

per la **Plastica**: - Fascia A: 179,00 €/t, - Fascia B: 208,00 €/t, - Fascia C: 228,00 €/t (dal 1° gennaio 2018);

Per il **Vetro**: 13,30 €/t dal 1° gennaio 2018.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della Guida clicca qui.](#)

6. REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI - Dal 4 febbraio in vigore le nuove regole per l'iscrizione - Entrano pure i cellulari

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018, la **LEGGE 11 gennaio 2018, n. 5**, recante "*Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato*".

La nuova legge, **in vigore dal 4 febbraio 2018**, introduce importanti novità in materia di iscrizione e di funzionamento del Registro delle opposizioni, con lo scopo di raggiungere un maggior equilibrio tra le **esigenze dei cittadini** alla protezione dei loro dati personali e alla riservatezza, quale diritto a non essere contattato per la presentazione di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e le **esigenze delle imprese**.

Ricordiamo che il Registro pubblico delle opposizioni, **istituito con il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178 e in funzione dal 1° febbraio 2011**, è stato inizialmente concepito come un nuovo servizio a tutela del cittadino, il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici, che decide di non voler più ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato e, allo stesso tempo, come uno strumento per rendere più competitivo, dinamico e trasparente il mercato tra gli Operatori di marketing telefonico.

La gestione del Registro è stata delegata, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, alla **Fondazione Ugo Bordoni**, attraverso un contratto di servizio, ciò al fine di garantire trasparenza e terzietà dell'ente nella gestione di tale strumento nel pubblico interesse.

Il **mancato funzionamento di tale registro** ha indotto il legislatore a varare norme più stringenti, che riassumiamo nei punti che seguono:

1) Tutti gli interessati, che vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, potranno iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni, a seguito di specifica richiesta, "**anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili**, loro intestate", sia per via telematica che per via telefonica.

Nel registro sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi telefonici.

Dal momento in cui il titolare di un qualsiasi numero telefonico si iscrive a questo registro esercita il diritto a non ricevere **chiamate pubblicitarie** o per fini di **vendita diretta** o per **ricerche di mercato**.

2) Con l'iscrizione al registro si intendono revocati tutti i consensi pregressi, rilasciati, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, per finalità pubblicitarie o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Viene altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati.

Il diritto di annullamento dei consensi, tuttavia, **non si applicherà** ai consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di 30 giorni, aventi a oggetto la fornitura di beni o servizi (art. 1, commi 5 e 6).

3) A decorrere dal 4 febbraio 2018 (data di entrata in vigore della presente legge), **sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi**, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento (art. 1, commi 7, 8 e 9).

4) Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche **hanno l'obbligo di consultare mensilmente**, e comunque **precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale**, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste (art. 1, comma 12).

5) E' **vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri** anche non inseriti negli elenchi di abbonati (art. 1, comma 14).

6) In capo agli operatori che svolgono attività di call center, l'articolo 2 della legge in commento prevede quello di effettuare le chiamate con "**codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale**".

Tali codici o prefissi dovranno essere individuati, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Gli operatori esercenti l'attività di call center avranno, quindi, 60 giorni di tempo per adeguare le numerazioni telefoniche utilizzate.

Viene così introdotto l'obbligo per i call center di usare **numeri identificabili e richiamabili** in modo che, anche se non iscritti al Registro delle opposizioni, chi riceve la chiamata può cambiare idea e usare il diritto di recesso ricontattando il numero che ha chiamato. Cosa che ad oggi non avviene assolutamente visto che se si prova a richiamare il call-center il numero non risulta attivo o non squilla.

In alternativa, i call center che non vogliono o non possono usare numeri richiamabili **potranno utilizzare un prefisso specifico**, in modo che, anche se si è deciso di non iscriversi al registro delle opposizioni, chi riceve la chiamata può riconoscere che si tratta di una telefonata commerciale.

7) Nel caso di violazioni alle nuove disposizioni di legge, il **quadro sanzionatorio previsto** è piuttosto severo e fa riferimento a quanto disposto dall'art. 162 del D.Lgs. n. 196 del 2003, e in particolare, al comma 2-bis, dove viene prevista la **sanzione del pagamento di una somma da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro**.

In caso di **reiterazione delle violazioni**, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti potranno altresì disporre la **sospensione** o, nelle ipotesi più gravi, la **revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività** (art. 1, commi 9 e 10).

Per l'**entrata in vigore** delle disposizioni previste dalla legge **bisogna attendere un decreto del Presidente della Repubblica attuativo**, che dovrà apportare "*le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni*", disponendo "*l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge*" (art. 1, comma 15).

Vogliamo infine ricordare che l'**art. 1, comma 54 della legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)**, prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, venga **aggiornato il Regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178**, al fine di consentire l'applicazione della disciplina in essere - che attualmente risulta riferirsi al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali - anche alle ipotesi di **impiego della posta cartacea alle medesime finalità**, dando così attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 196 del 2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice, secondo il quale l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, "*al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale*".

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della legge n. 5/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Registro delle opposizioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alle FAQ predisposte dall'Autorità della Privacy in materia di telefonate pubblicitarie indesiderate clicca qui.](#)

7. PRESTATORI DI SERVIZI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI VALUTE VIRTUALI - II Dipartimento del Tesoro pone in pubblica consultazione uno schema di decreto - Osservazioni fino al 16 febbraio 2018

Con comunicato stampa n. 22 del 2 febbraio 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha reso noto l'avvio della **consultazione pubblica** sullo schema di decreto che

definisce le **modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale** sono tenuti a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze la propria operatività sul territorio nazionale.

Il decreto, dà attuazione al disposto di cui al comma 8-ter, dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 141/2010 (recante "*Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi*") e prevede per **chiunque sia interessato a svolgere sul territorio italiano l'attività di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, l'obbligo di comunicazione** al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La comunicazione costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attività da parte dei suddetti prestatori.

Riprendendo la definizione introdotta dal D.Lgs. n. 90/2017, il provvedimento in consultazione chiarisce che la **valuta virtuale**, seppur utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi "*non è emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non è necessariamente collegata a una valuta avente corso legale*".

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 1° luglio 2018, chiunque è interessato a svolgere sul territorio della Repubblica italiana l'attività di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale è tenuto a **darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle Finanze**.

Sono inclusi nell'obbligo di comunicazione anche "*gli operatori commerciali che accettano le valute virtuali quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità*" (art. 2, comma 2).

I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, **già operativi nel territorio della Repubblica italiana alla data di entrata in vigore del presente decreto**, dovranno effettuare tale comunicazione entro 60 giorni dalla predetta data.

Lo schema di decreto disciplina le **modalità** con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero la loro operatività e contiene in allegato un apposito modulo per la comunicazione.

Come precisato all'articolo 2, le finalità del decreto sono quelle di "*acquisire informazioni in ordine alla dimensione e all'operatività del mercato dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale del Registro*".

Ricordiamo che l'OAM è incaricato di tenere anche un altro nuovo registro: il **registro degli operatori compro-oro**, previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 92/2017.

Le osservazioni devono essere inviate – **entro il 16 febbraio 2018** - al seguente indirizzo e-mail: dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il documento oggetto di consultazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 90/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 92/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 141/2010 clicca qui.](#)

Notizie in breve

1) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha postato online il **bando per la presentazione di progetti per la costituzione di Centri di competenza ad alta specializzazione previsti dal Piano nazionale Industria 4.0**.

Si tratta di poli di innovazione costituiti nella forma di partenariato pubblico-privato da almeno un organismo di ricerca e da una o più imprese.

I Centri di competenza hanno come finalità l'orientamento e la formazione delle imprese (in particolare PMI) e l'attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito 4.0

Le domande possono essere presentate **a partire dal 1 febbraio 2018 fino alle ore 24 del 30 aprile 2018**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

2) E' in linea, dal 31 gennaio 2018, la **nuova versione** del **portale delle valutazioni ambientali VAS e VIA**.

Il sito è stato **radicalmente rinnovato nella veste grafica** per favorire la comunicazione istituzionale, la condivisione e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali, la fruibilità delle informazioni e degli strumenti a disposizione del pubblico, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese sulle procedure di VAS e di VIA di competenza statale.

I contenuti relativi alle procedure sono stati aggiornati in modo conforme alle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 104/2017: è stata quindi realizzata la nuova pagina dedicata agli avvisi al pubblico delle procedure di VIA avviate dopo il 16 maggio 2017, ai sensi degli articoli 24 e 27 del decreto legislativo n. 152/2006.

LINK:

[Per saperne di più e accedere al portale clicca qui.](#)

3) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato, di concerto con il Ministero della Salute, la **Circolare del 1° febbraio 2018**, che riporta le modalità applicative, nonché alcuni chiarimenti, concernenti il **Decreto Ministeriale 20 dicembre 2017**, con particolare riferimento alla compilazione dei campi previsti dal tracciato della fattura, al fine di evitare criticità nell'invio delle fatture e nel successivo pagamento dei corrispettivi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Ricordiamo che il decreto del 20 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attua quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 29 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di **fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale**, al fine di consentire il monitoraggio puntuale della spesa farmaceutica. Infatti, la normativa dispone che, a decorrere **dal 1° gennaio 2018**, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni relative al Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e al corrispondente quantitativo. Inoltre a decorrere dalla stessa data, le suddette fatture devono essere rese disponibili all'Agenzia Italiana del Farmaco.

Per tali fatture è fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino tali informazioni.

Il tali termini il predetto decreto disciplina le predette modalità tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte dell'Agenzia italiana del farmaco ai dati ivi contenuti.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della circolare e del decreto ministeriale 20 dicembre 2017 clicca qui.](#)

4) Con la **circolare n. 24 del 2 febbraio 2018**, l'INPS affronta l'argomento della **"Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2018"** e fornisce le tabelle aggiornate per il calcolo dell'onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti che decidono di rateizzare la contribuzione dovuta.

L'INPS informa che il pagamento dell'onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2018, sono state aggiornate le tabelle già in vigore per il 2017, in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2017 e pari all'1,1%.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 24/2018 clicca qui.](#)

6) Con **informativa n. 14 del 5 febbraio 2018**, il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) rende noto che è stato pubblicato, nel Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 gennaio 2018, è stato pubblicato il **nuovo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti** negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, operativo dal 1° gennaio 2018, che aggiorna, modificandolo, quello pubblicato nel Bollettino del Ministero della Giustizia de 31 dicembre 2017.

Il nuovo regolamento presenta diverse importati novità, oltre a quelle già elencate nella informativa n. 1 del 5 gennaio 2018, che vengono evidenziate in questa nuova informativa.

LINK:

[Per scaricare il testo della informativa n. 14/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del nuovo regolamento per la formazione professionale continua clicca qui.](#)

7) Con la **circolare n. 2/D del 7 febbraio 2018**, l'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti relativamente alla **presentazione delle merci presso luoghi approvati**, in particolare per quanto concerne l'individuazione dell'Ufficio Doganale competente a ricevere la **richiesta di autorizzazione per l'approvazione del singolo luogo**.

In particolare, vengono forniti chiarimenti per quanto riguarda le seguenti questioni:

1. l'individuazione della Struttura territoriale competente al rilascio ed alla gestione dell'autorizzazione, anche nel caso in cui vi siano più Uffici doganali interessati, in ragione dell'ubicazione dei luoghi di cui si chiede l'approvazione o qualora il soggetto istante sia un Centro di Assistenza Doganale (CAD);
2. le modalità di accertamento dei criteri e delle condizioni previsti per il rilascio delle autorizzazioni, nonché la metodologia da utilizzare in occasione dei controlli successivi circa il regolare utilizzo delle stesse;
3. le modalità operative del deposito di temporanea custodia nel caso in cui lo stesso venga utilizzato anche come luogo approvato.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

8) Con **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° febbraio 2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell' 8 febbraio 2018, è stato posticipato, **dal 31 gennaio 2018 all' 8 febbraio 2018**, il termine per procedere con l'invio, al sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel corso dell'anno 2017.

Tra il 9 febbraio e l'8 marzo 2018 sarà possibile opporsi all'utilizzo dei dati per la dichiarazione precompilata.

I soggetti interessati all'invio dei dati sono: **farmacie e parafarmacie; strutture sanitarie pubbliche o convenzionate; medici; strutture autorizzate ad erogare servizi sanitari; infermieri, ostetrici, tecnici di radiologia medica e ottici.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, il **decreto 9 febbraio 2018**, che dispone la proroga del termine finale di presentazione delle domande di accesso al contributo tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

... ESISTE LA BANCA DATI NAZIONALE DELLE TERRE AGRICOLE ?

Istituita, dall'art. 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, presso l'ISMEA, la "Banca delle terre agricole" (BTA), ha come finalità quella di costituire un **inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni agricoli** che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi.

La Banca, tutta online, è nata per consentire a chi, soprattutto giovani, cerca terre pubbliche da far tornare all'agricoltura.

La Banca è **accessibile gratuitamente dagli utenti interessati all'acquisto**, che possono in tal modo prendere visione delle schede tecniche con la descrizione dei terreni in vendita ed inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura competitiva ad evidenza pubblica.

La Banca nazionale delle terre agricole, gestita da ISMEA, negli ultimi mesi ha registrato un boom di interesse: 137mila visualizzazioni e 16mila utenti registrati sono la concreta manifestazione dell'attenzione per questa nuova possibilità.

Nel complesso in Italia si contano **8.174 ettari di terreno agricolo**. La **Sicilia** è la regione italiana più agricola con ben 1700 ettari di terreno, seguono **Toscana** e **Basilicata** con 1300 ettari, **Puglia** con 1200, 660 ettari in **Sardegna** e quasi 500 ettari in **Emilia Romagna** e **Lazio**.

Le colture sono molteplici e variano dal seminativo, 3770 ettari, ai prati e pascoli con 1930 ettari, ai boschi con 800 ettari. Significativi gli ettari destinati alla coltivazione di uliveti e vigneti, rispettivamente 450 e 340 unità.

Il **potenziale della Banca Nazionale delle Terre Agricole** indicato da ISMEA è di **22mila ettari** a cui si potranno aggiungere quelli a disposizione Regioni, Comuni e Enti pubblici che sottoscriveranno convenzioni con ISMEA.

Saranno presenti anche quelli rientranti nell'iniziativa 'Terrevive', gestita dall'Agenzia del Demanio con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con un recente comunicato stampa, ha reso noto che è stata **aperta la procedura di messa in vendita di 8mila ettari della Banca nazionale delle terre agricole pronti a essere coltivati.**

LINK:

[Per saperne di più dal sito del Ministero delle Politiche Agricole clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla banca dati clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
Provvedimenti scelti per voi
(DAL 1° AL 10 FEBBRAIO 2018)

1) Legge 11 gennaio 2018, n. 4: Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

2) ISTAT - Comunicato - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2017, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

3) Legge 11 gennaio 2018, n. 5: Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato. (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

4) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 3 dicembre 2017: Aggiornamenti relativi all'anno 2018, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Legge 11 gennaio 2018, n. 6: Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

6) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 30 gennaio 2018: Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza di asili nido. (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 30 gennaio 2018: Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni ed ulteriori associazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 28 novembre 2017: Revisione del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicato: Pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

10) Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015». (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 1° febbraio 2018: Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi. (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali. (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**La delusione più grande avviene
quando ti rendi conto che
le persone per cui tu avresti
affrontato un uragano,
per te, non si bagnerebbero
neanche in una pozzanghera.**